

Il Presidente della Sezione Civile
della Corte d'Appello di L'Aquila

considerato che la recrudescenza della pandemia da COVID 19 consiglia di ridurre al minimo gli spostamenti ed i contatti interpersonali;

letta la risoluzione adottata il 24\7\2020 dal Consiglio degli Ordini forensi d'Abruzzo, che consiglia di privilegiare, quando possibile, la forma della trattazione scritta dell'udienza, in applicazione dell'art. 221, comma 4, della l. 77\2020, di conversione del d.l. 34\2020;

visto il ruolo dell'udienza civile a cognizione ordinaria del 23\2\2022, e considerato che risulta composto da un numero di cause fissate per la precisazione delle conclusioni che eccede quelle che potranno ragionevolmente essere prese in decisione, per cui è opportuno rinviare sin d'ora quelle in sovrannumero,

DISPONE

che l'udienza del 23\2\2022 si tenga in forma scritta, ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. 34\2020, convertito nella l. 77\2020, dell'art. 23 del d.l. 137\2020, convertito nella l. 176\2020, e dell'art. 16 del d.l. n. 228\2021.

Più in particolare, saranno trattate le istanze di sospensione e di correzione di errore materiale, le cause fissate per la prima udienza, quelle camerale e quelle rinviate ai sensi dell'art. 281 sexies e degli artt. 309 e 348 c.p.c.

Le cause fissate per la precisazione delle conclusioni saranno trattate se iscritte prima del 31\12\2019; quelle iscritte nel 2020 saranno trattate se hanno un numero d'iscrizione a ruolo inferiore 700\2020.

Saranno inoltre trattate, perché erano già state prese in decisione da altro relatore, le cause n. 981\2020, del ruolo Monaco, e n. 1111 e 1194\2020, del ruolo Martini.

Le altre cause iscritte nel 2020, e fissate per la precisazione delle conclusioni, sono rinviate all'8\6\2022.

Al Giudice Ausiliario Avv. Monaco restano assegnate le cause n. 163 e 981\2020, e vengono assegnate le cause n. 851 e 865\2019, del ruolo Fabrizio.

La Cancelleria provvederà a pubblicare il presente decreto sul sito web della Corte, a comunicarlo al più presto ai difensori delle parti costituite, ed ad inserire nel registro informatico dei procedimenti che non vengono rinviati l'annotazione "trattazione scritta";

ciascuna parte potrà depositare, con modalità telematica, almeno 5 giorni prima dell'udienza, succinte "note di trattazione scritta", contenenti esclusivamente richieste e conclusioni; potranno inoltre essere allegati nuovi documenti, di cui sia stata impossibile la produzione tempestiva; ed, al fine d'implementare il fascicolo telematico, le parti sono invitate a depositare in modalità telematica

anche i documenti che hanno già depositato in forma cartacea;

il mancato deposito delle "note" verrà equiparato, ai fini degli artt. 181, 309 e 348 c.p.c., alla mancata partecipazione all'udienza;

la Cancelleria provvederà ad accettare al più presto, e comunque prima dell'udienza, i depositi telematici;

il collegio, su impulso del relatore, delibererà in camera di consiglio, che si terrà "da remoto", mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA; il provvedimento sarà comunicato ai difensori con modalità telematica; i termini per gli eventuali adempimenti richiesti dal Collegio decorreranno dalla data di comunicazione della relativa ordinanza.

Si comunichi.

L'Aquila, 11\1\2022

IL PRESIDENTE

